

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1267

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CACCIATORE, GHISLANDI, MINASI, ALINI

Presentata il 22 aprile 1964

Modifica degli articoli 2748, 2751, 2755, 2770, 2776, 2778 e 2780
del Codice civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — È certamente a voi noto che oggi nelle procedure concorsuali i crediti di lavoro non sono sufficientemente tutelati.

Una siffatta situazione discende dalla imperfetta regolamentazione dei privilegi nel nostro diritto comune, sia sotto il profilo della loro distinzione che della loro efficacia, sia per l'infelice formulazione di talune norme.

Ed invero i compilatori del vigente Codice civile pur proclamando la supremazia del lavoro sulle restanti forze produttive (veggansi, per tutti, l'articolo 2060 del Codice civile e la famosa « carta del lavoro »), hanno assegnato ai crediti per retribuzioni dei prestatori di lavoro subordinato ed a quelli per provvigioni derivanti da rapporto di agenzia sostanzialmente il solo privilegio generale, rispettivamente, ex nn. 4 e 6 dell'articolo 2751 del Codice civile, in quanto li ha esclusi del tutto dai privilegi speciali sui mobili e li ha collocati solo sussidiariamente fra quelli sugli immobili (articolo 2776 del Codice civile), cioè nel caso di infruttuosa esecuzione sui mobili e con preferenza soltanto sui chirografari. Per di più, lo stesso privilegio generale è praticamente sterile di risultati, per essere i crediti di cui trattasi, graduati al 14° posto dell'articolo 2778 del Codice civile, che disciplina l'ordine dei vari privilegi sui mobili, ove concorrano più cause di prelazione. Ri-

cordiamo, al riguardo, che i privilegi hanno la loro ragion d'essere nella maggior tutela da accordare ai crediti che ne sono assistiti, quando questi vengano in conflitto con altri, quando, cioè, l'imprenditore, per i suoi plurimi e reiterati inadempimenti, venga a trovarsi in istato di insolvenza, con la inerente apertura dei vari procedimenti esecutivi, singoli o concorsuali. Ricordiamo, inoltre, come purtroppo nel nostro Paese sia mentalità diffusa quella di resistere oltre ogni limite agli accertamenti e, quindi, agli adempimenti dei carichi di ordine fiscale, con l'effetto, in caso di dissesto, di una notevole massa di debiti del genere da soddisfare. Orbene, siccome l'articolo 2778 del Codice civile citato colloca al quinto posto i crediti per tributi indiretti, quelli per l'imposta di consumo e quelli per l'imposta di ricchezza mobile dovuta per l'ultimo biennio, è facile osservare come già queste sole passività assorbano, nella quasi totalità dei casi, quel poco di attivo che residua a vantaggio dei creditori, dopo il pagamento delle rilevanti spese di giustizia e di amministrazione concorsuali, con l'inevitabile, assoluta incapacità del lavoratore.

Per di più, stridente è la disparità di trattamento fra lavoratore e lavoratore. Ed infatti, di contro alla comune ed inefficiente protezione cui sopra ho accennato, sta quella veramente efficace e consona ai tempi che

il Codice della navigazione assegna ai crediti di lavoro della gente del mare e dell'aria, collocando i crediti stessi al n. 2 dell'articolo 552, subito dopo quelli per spese giudiziali e quelli per diritti di custodia e conservazione della nave dopo l'entrata nell'ultimo porto, e con preferenza, quindi, su tutti gli altri, anche se dovuti all'amministrazione finanziaria o ad altri Enti pubblici.

Non possiamo, inoltre, non rilevare come crediti molto meno qualificati di quelli in discorso godano nel nostro ordinamento comune di un grado poziore di privilegio, come ad esempio quelli per spese di conservazione e di miglioramento (articoli 2756 e 2778, n. 3, del Codice civile).

Questa già magra tutela del lavoratore, come premettevamo, è aggravata dalla improprietà tecnica della dizione di cui all'articolo 2751, n. 4, del Codice civile, in quanto l'espressione « retribuzione... per gli ultimi sei mesi » ha dato origine, nell'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, a vari dissensi.

Crediamo poi opportuno far notare, per affinità di materia, come anche i crediti professionali, e quelli di ogni altro prestatore d'opera intellettuale, risentano anch'essi, e negativamente, dell'imprecisa formulazione dell'articolo 2751, n. 5, del Codice civile, quanto alla decorrenza dell'anno limite.

Valga, innanzi tutto, anche rispetto a questo privilegio, e circa il punto di partenza per il computo del termine, il richiamo delle considerazioni testè prospettate in tema di rapporto di lavoro e di agenzia.

Dobbiamo, inoltre, rilevare l'anacronistica preferenza che il n. 13 dell'articolo 2778 del Codice civile assegna al credito del locatore su quelli dipendenti dai contratti di mezzadria e di colonia, quando tutta la legislazione democratica in materia di patti agrari ha giustamente invertito i termini dell'antitesi.

Ci sembra, infine, oltremodo pericoloso, quanto ai crediti da lavoro subordinato e da agenzia, mantenere (articolo 2748 del Codice civile) la preferenza del pegno su privilegio speciale che intende accordare ai suddetti crediti, in quanto in siffatta situazione sarebbe rimesso al capriccio ed alla maliziosa volontà del debitore frustrare le preminenti ragioni dei lavoratori.

Questi, onorevoli colleghi, i più salienti rilievi sotto un profilo strettamente tecnico-giuridico.

Ma ancora altre valide ragioni, sotto l'aspetto economico e sociale, reclamano l'urgenza della revisione che passiamo a proporre.

Basterà, al riguardo, osservare come sia nostro preminente dovere ribadire il principio che le retribuzioni di quelle forze umane che concorrono alla produzione dei beni siano preferite nella ripartizione dei beni stessi. Sotto l'aspetto sociale, poi, va rilevato il gravissimo danno che ai lavoratori, e quindi allo Stato, per gli oneri riflessi, deriva dalla mancata realizzazione non solo dei salari, degli stipendi e delle provvigioni, quanto di quelle indennità — come quella di anzianità — maturate anno per anno e che dovrebbero servire a rendere meno penosa, almeno per breve tempo, l'esistenza di tanti poveri vecchi lavoratori: non è giusto, non è umano che ad un lavoratore, che tutta una vita ha dedicato ad una azienda, debba essere sottratto, per norme codificate in tempi in cui al lavoro subordinato non si dava quel giusto riconoscimento che oggi da tutti gli si attribuisce, quel poco di danaro che rappresenta tutta la speranza e tutto il premio di un lungo e faticoso lavoro.

Ci sia infine consentito, a dimostrazione della necessità e dell'urgenza della nostra proposta, riportare la relazione del curatore del fallimento di uno stabilimento tessile in cui lavoravano centotrenta operai: « Purtroppo, però, prima degli impiegati ed operai, vi sono altri creditori che, nell'ordine dei privilegi, stabilito nell'articolo 2778 del Codice civile, vengono molto prima e che assorbono l'intera massa disponibile. Tali sono i crediti segnati al n. 5 del citato articolo 2778, e cioè i tributi indiretti e l'imposta di ricchezza mobile dovuta per l'anno in corso ed il precedente, ai sensi dell'articolo 2759. Tra i tributi indiretti va innanzi tutto ricordata l'imposta di fabbricazione, la quale, ammessa nello stato passivo al n. 18 per lire 7.533.526, supera da sola la somma disponibile ».

Questa è la tragica realtà di fronte alla quale quasi sempre si trovano i lavoratori, e noi siamo sicuri, onorevoli colleghi, che voi non lascerete cadere la nostra proposta!

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2748 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Se la legge non dispone altrimenti, ed a meno che non si tratti dei crediti di cui all'articolo 2751, nn. 1 e 2, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio ».

ART. 2.

L'articolo 2751 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Hanno privilegio generale sui mobili, nell'ordine che segue, i crediti riguardanti:

1°) le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato per gli ultimi sei mesi dalla cessazione del rapporto e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto stesso;

2°) le provvigioni dovute per gli ultimi sei mesi dalla cessazione del rapporto di agenzia e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo;

3°) le spese funebri necessarie secondo gli usi;

4°) le spese di infermità fatte negli ultimi sei mesi della vita del debitore;

5°) le somministrazioni di vitto, vesti ed alloggio nei limiti della stretta necessità, fatte al debitore per lui e per la sua famiglia negli ultimi sei mesi;

6°) le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per l'ultimo anno, a partire dal compimento dell'atto finale;

7°) i crediti di alimenti per gli ultimi tre mesi a favore delle persone alle quali gli alimenti sono dovuti per legge ».

ART. 3.

All'articolo 2755 del Codice civile è aggiunto il seguente articolo 2755-bis:

(Crediti per retribuzioni e provvigioni).

« I crediti elencati nell'articolo 2751, n. 1 e n. 2, hanno privilegio sui mobili tutti del debitore ».

ART. 4.

All'articolo 2770 del Codice civile è aggiunto il seguente articolo 2770-bis:

(Crediti per retribuzioni e provvigioni).

« I crediti elencati nell'articolo 2751, nn. 1 e 2, hanno privilegio sugli immobili tutti del debitore ».

ART. 5.

L'articolo 2776 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« I crediti indicati dall'articolo 2751 nn. 3, 4, 5, 6 e 7, nel caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai creditori chirografari ».

ART. 6.

L'articolo 2778 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, nel concorso di crediti aventi privilegio generale o speciale sulla medesima cosa, la prelazione si esercita nell'ordine che segue:

1°) i crediti per retribuzione, provvigioni ed indennità dovuti ai prestatori di lavoro subordinato ed agli agenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751 e con l'estensione prevista nell'articolo 2755-bis;

2°) i crediti per il tributo fondiario, indicati dall'articolo 2771, quando il privilegio si esercita separatamente sopra i frutti, i fitti e le pigioni degli immobili;

3°) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dai due primi commi dell'articolo 2766;

4°) i crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento di beni mobili, indicati dall'articolo 2756;

5°) i crediti per sementi e materie fertilizzanti e antiparassitarie e per somministrazione di acqua per irrigazione, nonché i crediti per i lavori di coltivazione e di raccolta indicati dall'articolo 2757. Qualora tali crediti vengano in concorso tra loro, sono preferiti quelli di raccolta; seguono quelli di coltivazione e, infine, gli altri crediti indicati dallo stesso articolo;

6°) i crediti per tributi indiretti indicati dall'articolo 2758, salvo che la legge speciale accordi un diverso grado di preferenza, da posporre, in ogni caso, a quello di cui al n. 1 di questo articolo, e i crediti per l'imposta di ricchezza mobile indicati dall'articolo 2759;

7°) i crediti degli istituti esercenti il credito agrario, indicati dal 3° comma dell'articolo 2766;

8°) i crediti dipendenti da reato, indicati dall'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale;

9°) i crediti per risarcimento indicati dall'articolo 2767;

10°) i crediti dell'albergatore, indicati dall'articolo 2760;

11°) i crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario, indicati dall'articolo 2761;

12°) i crediti del venditore di macchine, o della banca per le anticipazioni del prezzo, indicati dall'articolo 2762;

13°) i crediti per canoni enfiteutici, indicati dall'articolo 2763;

14°) i crediti del locatore ed i crediti dipendenti dai contratti di mezzadria e colonia, indicati, rispettivamente, dagli articoli 2764 e 2765. Concorrendo le due categorie di crediti è preferito quello del mezzadro o del colono;

15°) i crediti per spese funebri, d'infermità per somministrazioni e alimenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751;

16°) i crediti dello Stato per tributi diretti, indicati dal primo comma dell'articolo 2752;

17°) i crediti degli Enti locali per tributi, indicati dal terzo comma dell'articolo 2752; i contributi di assicurazione e gli altri crediti accessori, indicati dagli articoli 2753 e 2754 ».

ART. 7.

L'articolo 2780 del Codice civile è sostituito dal seguente:

« Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

1°) i crediti per retribuzione, provvigione ed indennità dovuti ai prestatori di lavoro subordinato ed agli agenti, nell'ordine indicato dall'articolo 2751 e con la estensione prevista dall'articolo 2770-bis;

2°) i crediti per i tributi diretti, indicati dall'articolo 2771;

3°) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;

4°) i crediti dello Stato per le concessioni di acqua indicati dall'articolo 2774;

5°) i crediti dello Stato per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772;

6°) i crediti dei comuni e delle province per i tributi indicati dall'articolo 2773 ».